

(ALL. 2)

Marinelli Buttà Rubbio
STUDIO LEGALE

Prof. Avv. Massimiliano Marinelli
Avv. Filippo Buttà
Avv. Francesco Paolo Rubbio
Avv. Chiara Revello Lami
Avv. Fabio Arcuri

Palermo, 11 marzo 2021

Spett.le Servizi Ausiliari
Sicilia S.c.p.a.
Piazza Castelnuovo, 35
90141 Palermo

Oggetto: risposta note prot. 2450 del 12 febbraio 2021 e 3252 del 1° marzo 2021

Con riferimento alle questioni in oggetto, ed esaminata la proposta conciliativa riguardante la posizione dei sig.ri Cottone Vincenzo e Farina Giovanni, si rassegna quanto segue.

La sentenza della Corte di Appello di Palermo 652/2020, con la quale sono state rigettate le domande dei predetti lavoratori, presenta in effetti alcuni punti assai critici. In particolare, attribuisce rilievo alla circostanza che i sig.ri Cottone e Farina non siano immediatamente transitati alle dipendenze della Servizi Ausiliari Sicilia, cosa che avrebbe indotto a ritenere che non fossero parte dell'azienda ceduta.

Ciò in modo difforme da quanto statuito nel caso dei lavoratori – di basso inquadramento – precari, che sono stati invece considerati come dipendenti della società in indirizzo, pur non essendo immediatamente transitati ad essa, sulla base di una discutibile – ma ormai costante – giurisprudenza di legittimità, che ha qualificato il fenomeno come trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.

In altri termini, dato che l'intero complesso organizzativo della Multiservizi, composto dal personale, è transitato alla Servizi Ausiliari Sicilia, anche i lavoratori non inclusi inizialmente nel novero dei soggetti il cui rapporto è passato alla società in indirizzo, avrebbero diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro, mantenendo le condizioni previste nel contratto individuale (tra cui l'inquadramento attribuito presso la società cedente).

Mani



Marinelli Buttà Rubbio

STUDIO LEGALE

Nella fattispecie invece la Corte di Appello ha escluso dal complesso ceduto i lavoratori citati, motivando però tale esclusione in modo piuttosto sintetico e sbrigativo.

Nel controricorso per cassazione, oltre a difendere la valutazione della Corte di Appello, il sottoscritto ha sostenuto che si tratterebbe di una questione di fatto, insindacabile da parte del Giudice di legittimità. Tuttavia, in sede di applicazione di norme generali, la Corte di Cassazione si riserva un margine di intervento (cfr. sia pure per un caso diverso Cass. sez. lav., 15 luglio 2020, n. 15299), per cui non è detto che la predetta eccezione possa trovare accoglimento.

E' dunque probabile, anche se non certo, che la Corte di Cassazione possa accogliere il ricorso dei lavoratori, con le relative onerose conseguenze sul piano patrimoniale.

Potrebbe dunque essere opportuno ricercare una soluzione conciliativa della vicenda. La proposta presentata dai difensori dei lavoratori prevede in sostanza il riconoscimento dell'inquadramento dalla data di assunzione, e dunque della conseguente retribuzione (inclusa una RIA pari al 50%), con una riduzione dell'importo in ipotesi dovuto ai dipendenti per il passato, nella misura del 50%.

Rappresento innanzitutto che riconoscere la RIA ai sig.ri Cottone e Farina creerebbe a mio avviso delle difficoltà, atteso che ad oggi – per quanto a mia conoscenza – il trattamento in questione non è attribuito a nessun altro dipendente della società in indirizzo, e i ricorsi promossi dai lavoratori per conseguire tale trattamento sono stati rigettati.

Per il resto, una transazione che preveda il riconoscimento di una parte della somma in ipotesi dovuta per il passato, e l'inquadramento come dirigente dei lavoratori – con possibilità dunque di un loro utilizzo anche per funzioni di maggiore responsabilità – non trova ostacoli dal punto di vista giuridico. Ferma restando la libe-



Marinelli Buttà Rubbio

STUDIO LEGALE

ra valutazione della Società, potrebbe però essere opportuno valutare il titolo per cui erogare la somma, onde evitare ulteriori aggravii dal punto di vista previdenziale.

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento, e porgo cordiali saluti.

Avv. Prof. Massimiliano Marincchi